



COMUNE DI TALANA

Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Sindaco

Responsabile

Franco Tegas

COPIA ORDINANZA

N. 24 DEL 12-06-2018

OGGETTO

Ordinanza sindacale per ripulitura da rovi e sterpaglie terreni di proprietà limitrofi al centro abitato quale prescrizione di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.



Comune di Talana Provincia di Nuoro

Piazza Santa Marta 2 – 08040 Talana (NU)
Tel. 0782-646603 – 646922 Fax 0782-646682 Ufficio del Sindaco 0782-645007
Codice Fiscale 82000930915 Partita Iva 00908460918
@mail segreteriatalana@tiscali.it – Sito internet : www.comune.talana.og.it

UFFICIO DEL SINDACO Ordinanza n. 24 del 12/06/2018 IL SINDACO

Premesso che:

- i terreni incolti, recintati e non, siti all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati degli appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

Ritenuto necessario e urgente:

- Effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi.

- Provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio.

- Procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi.

Accertato che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo sia limitrofo a strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali.

Visti:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, N. 773.
- La Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".
- Il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.
- Il Titolo III del D.Lgs. n. 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.
- L'art. 255 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".
- Gli artt. 449,650 e 652 del Codice Penale.
- Lo Statuto Comunale.
- La Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09/05/2017 di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendio con validità triennale 2017/2019.

Ordinanza di Ordinanza del Sindaco n.24 del 12-06-2018

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 04/05/2018 di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendio con validità triennale 2017/2019. Aggiornamento 2018”.

Vista la determinazione della Direzione generale della Protezione Civile della R.A.S. n. 234 del 16/05/2018 relativa alla Modifica del periodo stabilito dall’art. 8, comma 1, lett.a).

ORDINA

1. A tutti i proprietari e i conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano di ripulire, entro i termini previsti dalle norme regionali, da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi per evitare il pericolo d’incendio ed evitare che siano ricettacolo di immondizie, salvo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio approvate con delibera G.R. 23/11 del 09/05/2017 e delibera G.R. 22/4 del 4 maggio 2018 di Aggiornamento delle prescrizioni 2018, alle quali si rimanda.

2. A tutti i proprietari di terreni confinanti con il centro abitato e con strade aperte al pubblico transito, di potare rami e siepi al fine di contenerli all’interno della loro proprietà, al fine di rendere le strade transitabili in tutta la loro larghezza, salvo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio.

3. A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali destinati a ricevere il bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri; analogamente, anche i proprietari e/o gli affittuari, conduttori, di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di idonee fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri. I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28 delle prescrizioni antincendi 2017/2019, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

4. I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori del centro abitato, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I predetti proprietari e gestori hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi e rifornitori, fasce d’isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato.

I proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all’abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi cespugliati o alberati, nonché d’incolti, anche nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

L’Amministrazione Comunale, nell’inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

INCARICA

La Polizia Municipale, i Carabinieri ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa: All'albo pretorio – sede, all'ufficio della polizia municipale – sede, al Comando Stazione dei Carabinieri di Talana, al Comando della Stazione Forestale – Lanusei.

Uff. Segr. Talana 12/06/2018

Il Sindaco
F.to Franco Tegas

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

*L'Operatore
Loi Rossella*